

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge 4 maggio 1983, n. 184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori “- Titolo I – art. 2;
- vista la legge 27 maggio 1991, n.176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo”, approvata a New York il 20 novembre 1989;
- vista la legge 31 dicembre 1998 n. 476 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n.184, in tema di adozione di minori stranieri”;
- vista la legge 28 marzo 2001, n. 149 “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento di minori”, nonché al Titolo VIII del libro primo del Codice Civile;
- vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 ”Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004 come modificata ed integrata dalla legge regionale 11 dicembre 2001, n.38 ed in particolare la parte relativa all’integrazione socio-sanitaria nell’area materno infantile (pag.4593 del B.U. n. 46/2001), la parte relativa ai servizi per la prima infanzia ed ai servizi socio-assistenziali ed educativi per bambini ed adolescenti (pag.4630) nonché alle comunità per minori(pag.4638);
- vista la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 “Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006-2008” ed in particolare l’Obiettivo n. 22 “Attivare politiche di prevenzione del disagio minorile e giovanile e di intervento a favore di minori e giovani in situazione di disagio”;
- vista la legge n.184/1983 così come modificata dalla legge n.476/1998, che ratifica la Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, che stabilisce l’obbligo per coloro che desiderano adottare un bambino straniero di avvalersi dell’intervento di un Ente autorizzato dalla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, autorità centrale italiana;
- visto l’art.39-bis comma 2 della suddetta legge che stabilisce che “Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono istituire un servizio per l’adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all’art.39-ter e svolga per le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui all’art.31, comma 3”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4774 in data 10 dicembre 2001, che approva le modalità di applicazione nella Regione Autonoma Valle d’Aosta delle leggi 31 dicembre 1998, n. 476, e 28 marzo 2001, n. 149, concernenti le adozioni nazionali ed internazionali, nonché la costituzione di due équipe per i relativi adempimenti ed impegnava la somma di Euro 105.050,78

(centocinquemilacinquanta/78) per le spese di adeguamento organizzativo e di realizzazione di corsi di informazione e formazione previsti dalle citate leggi, rinviando a successivi provvedimenti dirigenziali la definizione delle attività da finanziare con il fondo citato nonché l'individuazione dei relativi creditori;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5045 in data 23 dicembre 2002 recante “Approvazione del Protocollo tra l'Assessorato della sanità, salute e politiche sociali e l'Azienda Usl della Valle d'Aosta relativo all'applicazione della legge 31 dicembre 1998 n.476 e della legge 8 marzo 2001 n.14”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3016 in data 31 ottobre 2007 recante “Approvazione del protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta in materia di adozione internazionale” con la quale è stato dato mandato al Servizio famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali di provvedere agli adempimenti relativi alla stipula della convenzione attuativa del Protocollo d'Intesa con l'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I.) – Regione Piemonte nonché a predisporre i programmi attuativi necessari;
- ritenuto necessario approvare l'allegata convenzione che definisce i compiti dell'ARAI-Regione Piemonte e della Regione Autonoma Valle d'Aosta per lo svolgimento delle attività di cui all' art. 31, comma 3 della legge 31.12.1998 n. 476 recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983 , n. 184, in tema di adozione di minori stranieri”;
- considerato che la convenzione con l'A.R.A.I. – Regione Piemonte comporta la spesa annuale complessiva di euro 60.000,00 (sessantamila/00) di cui 30.000,00 (trentamila/00) per la partecipazione ad attività di promozione dei diritti dell'infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, così come previsto dal comma f) paragrafo 1 dell'art. 39 ter della legge 476/1998 e di euro 30.000,00 quanto al contributo per le coppie residenti in Valle d'Aosta che affidano l'incarico all'A.R.A.I. per la realizzazione dell'adozione internazionale;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 21 dicembre 2007, n. 3817 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2008/2010, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 1° febbraio 2008, n. 194 recante “Prelevi dal fondo regionale per le politiche sociali per il triennio 2008/2010 variazione al bilancio di previsione per l'anno 2008 e pluriennale 2008/2010 e conseguente modifica al bilancio di gestione”;
- in attuazione dell'obiettivo n. 152102 “Attivazione di interventi tecnico-professionali da parte del Servizio Sociale”;

- visto il parere favorevole rilasciato dal dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;
- su proposta del Presidente della Giunta regionale On.Luciano Caveri;
- ad unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

1. di approvare l'allegata convenzione con durata triennale, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, con il servizio pubblico A.R.A.I.– Regione Piemonte per lo svolgimento delle attività di cui all' art. 31, comma 3 della legge 31.12.1998 n. 476 recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983 , n. 184, in tema di adozione di minori stranieri”;
2. di approvare la spesa annuale complessiva per la convenzione con l’A.R.A.I –Regione Piemonte di euro 60.000,00 (sessantamila/00) di cui 30.000,00 (trentamila/00) per la partecipazione ad attività di promozione dei diritti dell’infanzia, preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, così come previsto dal comma f) paragrafo 1 dell’art. 39 ter della legge 476/1998 e di euro 30.000,00 quanto al contributo per le coppie residenti in Valle d’Aosta che affidano l’incarico all’A.R.A.I. per la realizzazione dell’adozione internazionale;
3. di impegnare la somma complessiva di euro 180.000,00 (centottantamila/00) come segue:
 - euro 60.000,00 (sessantamila/00) sul capitolo 61312 “Oneri per il funzionamento dei servizi sociali”(comprende interventi rilevanti anche a fini IVA) rich.14890 “Convenzione con la Regione Piemonte A.R.A.I.” del bilancio di previsione della Regione per l’anno 2008 che presenta la necessaria disponibilità;
 - euro 60.000,00 (sessantamila/00) per l’anno 2009 sul capitolo 61312 “Oneri per il funzionamento dei servizi sociali (comprende interventi rilevanti anche a fini IVA)” rich.14890 “Convenzione con la Regione Piemonte A.R.A.I.” del bilancio pluriennale 2008/2010 della Regione che presenta la necessaria disponibilità;
 - euro 60.000,00 (sessantamila/00) per l’anno 2010 sul capitolo 61312 “Oneri per il funzionamento dei servizi sociali”(comprende interventi rilevanti anche a fini IVA) rich.14890 “Convenzione con la Regione Piemonte A.R.A.I.” del bilancio pluriennale 2008/2010 della Regione che presenta la necessaria disponibilità.

MGF/ PS

§

Allegato alla deliberazione n. 1984 del 27/6/2008

CONVENZIONE CON IL SERVIZIO PUBBLICO ARAI-REGIONE PIEMONTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL' ART. 31, COMMA 3 DELLA LEGGE 31.12.1998 N. 476 RECANTE "RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA TUTELA DEI MINORI E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE, FATTA A L'AJA IL 29 MAGGIO 1993. MODIFICHE ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184, IN TEMA DI ADOZIONE DI MINORI STRANIERI".

TRA

La Regione Autonoma Valle d'Aosta (codice fiscale 80002270074), rappresentata dal Dirigente del Servizio Famiglia e Politiche Giovanili dott.ssa Patrizia Scaglia, nata ad Aosta il 24 maggio 1959, a ciò delegata con atto del Presidente della Regione n. 1502/SGT dell'11.05.2006, ed in esecuzione alla deliberazione n. _____ in data _____

E

L'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali A.R.A.I - Regione Piemonte, con sede legale in Torino, C.so Stati Uniti, 1, c.a.p. 10128, Codice Fiscale: 97629680014, rappresentata dal suo Direttore Generale e Legale Rappresentante pro - tempore, dott.ssa Anna Maria Colella, nata a Torino il 7 agosto 1952, C.F.: CLLNMR52M47L219E, domiciliata, ai fini della presente Convenzione, presso la sede dell'Agenzia stessa

Premesso che

- a) Come previsto dall'art. 39 bis, comma 2, L. n. 184/1993, così come modificata dalla legge n. 476/1998, la Regione Piemonte ha istituito, con legge regionale n. 30 del 16 novembre 2001, il primo ente pubblico ausiliario, l'Agenzia Regionale per le adozioni internazionali (A.R.A.I.) – Regione Piemonte, con il compito, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di svolgere pratiche di adozione internazionale e ogni altra funzione assegnata all'ente autorizzato;

- b) Con il provvedimento n. 32 del 17 febbraio 2003, la Commissione per le Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deliberato l'iscrizione dell'A.R.A.I. – Regione Piemonte all'albo degli Enti autorizzati ad operare in Brasile, Burkina Faso, Cina, Corea del Sud, Federazione Russa, Lettonia, Repubblica Moldova e Slovacchia;
- c) In base a quanto previsto dall'art 4, comma 7 della legge della Regione Piemonte n. 30/2001, l'Agenzia può stipulare convenzioni con altre amministrazioni regionali per svolgere pratiche di adozioni internazionali ed ogni altra funzione assegnata dalla legge all'ente autorizzato ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c), della legge 184/1983, previo parere della Giunta della Regione Piemonte;
- d) In data 31 ottobre 2007 è stato approvato un protocollo d'intesa fra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Regione Piemonte nell'ambito della tutela dei minori e della cooperazione in materia di adozioni internazionali, secondo quanto previsto dalla legge nazionale n. 476/1998, che ratifica la Convenzione de l'Aja del 29/05/1993;
- e) La vicinanza territoriale tra le due Regioni e il riferimento comune al Tribunale per i minorenni di Torino competente per la Regione Autonoma Valle d'Aosta rappresentano un elemento favorevole ai vari livelli operativi e di collaborazione;
- f) In relazione a quanto esposto nei precedenti punti, l'A.R.A.I. - Regione Piemonte può rappresentare per la competenza, il livello di professionalità e per l'agevolazione economica derivata dal contenimento dei costi, in quanto servizio avente connotazione di carattere pubblico, una opportunità di scelta per le coppie residenti in Valle d'Aosta che presentano la disponibilità all'adozione internazionale secondo la normativa vigente;
- g) Si ritiene opportuno offrire anche alle coppie residenti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta la possibilità di individuare quale ente autorizzato l'A.R.A.I.- Regione Piemonte;

- h) Come sancito dalla Convenzione de l'Aja del 29/05/1993, è necessario assicurare una adeguata preparazione e un accompagnamento della coppia durante tutto il percorso adottivo e post adottivo e che la vicinanza territoriale tra la Regione Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta rappresenta un elemento fondamentale per garantire maggiore assistenza alle famiglie valdostane prima e soprattutto dopo l'adozione;
- i) Tale scopo verrà raggiunto tramite la realizzazione di percorsi specifici sull'adozione internazionale volti all'informazione e alla formazione degli operatori valdostani delineati dall'ARAI-Regione Piemonte, in collaborazione con l'Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali della Valle d'Aosta e della Direzione Regionale Piemontese delle Politiche Sociali;

Alla luce delle premesse di cui sopra, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'A.R.A.I – Regione Piemonte, concordano quanto segue.

ARTICOLO 1

Oggetto della convenzione.

Con la presente Convenzione le Parti concordano di autorizzare l'accesso ai servizi resi dall'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali della Regione Piemonte (A.R.A.I.) per lo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale alle coppie residenti in Valle d'Aosta che scelgano di avvalersi dell'Agenzia suddetta.

ARTICOLO 2

Compiti del Servizio Famiglia e Politiche Giovanili della Regione Valle d'Aosta.

Il Servizio Famiglia e Politiche Giovanili della Regione Valle d'Aosta si impegna a:

- 1) Fornire all'A.R.A.I – Regione Piemonte la collaborazione necessaria per assistere le coppie residenti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta anche consentendo l'accesso a

uffici allo scopo destinati da parte delle coppie e del personale dell'ARAI-Regione Piemonte, nonché lo svolgersi degli incontri finalizzati alla presa in carico degli aspiranti genitori adottivi;

- 2) estendere la collaborazione, ove possibile, alle iniziative intraprese dalle parti nell'ambito dell'adozione internazionale e dei progetti di cooperazione internazionale a sostegno dell'infanzia in difficoltà anche con il coinvolgimento degli uffici regionali competenti in materia di cooperazione internazionale;
- 3) promuovere la collaborazione tra l'A.R.A.I – Regione Piemonte gli Uffici regionali e i servizi territoriali della Regione Autonoma Valle d'Aosta che si occupano di adozioni e di cooperazione internazionale.

ARTICOLO 3

Compiti dell'ARAI-Regione Piemonte.

1. L'A.R.A.I – Regione Piemonte si impegna nei confronti delle coppie residenti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta che intendano conferire incarico all' Agenzia regionale per lo svolgimento di una procedura adottiva a:
 - a) fornire assistenza in Italia e all'estero alle coppie residenti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta che abbiano sottoscritto il conferimento di incarico all'A.R.A.I – Regione Piemonte e conoscano i principi, gli obiettivi, le procedure e le metodologie dell'ente;
 - b) garantire alle coppie residenti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta interessate l'accesso agli incontri di informazione e conoscenza dell'adozione internazionale organizzati dall'Agenzia stessa;
 - c) garantire alle coppie residenti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta che hanno conferito l'incarico all'A.R.A.I – Regione Piemonte e scelto il Paese in cui depositare la propria disponibilità, la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'ente riguardanti la realtà dei minori nel singolo Paese di origine prescelto;
 - d) adempiere ad ogni altra funzione stabilita per gli enti autorizzati all'adozione internazionale dalla legge nazionale n. 476/98 e dal D.P.R n. 108 dell'8 giugno 2007 “Regolamento recante riordino della Commissione adozioni internazionali”.

2. Gli incontri di cui al punto 1), lettera b del presente articolo, aventi titolo gratuito, si svolgeranno mensilmente presso la sede dell'A.R.A.I – Regione Piemonte a Torino. Si tratta di 3 incontri, di cui due di gruppo e uno di coppia, che hanno l'obiettivo di fornire informazioni utili sullo scenario delle adozioni internazionali, sulle caratteristiche dei minori stranieri adottabili nei Paesi in cui opera l'A.R.A.I – Regione Piemonte e delle loro condizioni di vita, informare le coppie sui requisiti richiesti in tali Paesi nonché sulle modalità operative dell'agenzia stessa, e approfondire la conoscenza della coppia e delle sue peculiarità.

3. Gli incontri di cui al punto 1), lettera c del presente articolo, sono finalizzati ad affrontare le tematiche relative alle caratteristiche dei minori alla realtà dell'infanzia nel singolo Paese, nonché alle aspettative della coppia nei confronti del bambino e alle difficoltà che possono sorgere al momento dell'incontro e della convivenza nel Paese di origine e successivamente al rientro in Italia. Uno degli incontri è dedicato agli aspetti procedurali dell'adozione nel Paese prescelto. Anche questi incontri sono gratuiti e si svolgono presso la sede dell'A.R.A.I - Regione Piemonte a Torino.

4. Allo scopo di ottemperare agli obblighi di cui al punto 1), del presente articolo, l'A.R.A.I – Regione Piemonte mette a disposizione delle coppie residenti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta che si rivolgano all'Agenzia per accedere ai servizi da essa offerti, il personale in servizio e i collaboratori specializzati. L'accompagnamento delle coppie sarà effettuato dal personale dell'A.R.A.I – Regione Piemonte competente per la parte giuridica e psico-sociale.

L'A.R.A.I – Regione Piemonte si impegna nei confronti del Servizio famiglia e politiche giovanili della Regione Autonoma Valle d'Aosta a:

- a) informare con cadenza semestrale l'Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali della Valle d'Aosta circa le domande presentate dalle coppie residenti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta e circa l'iter delle pratiche afferenti e comunicare ogni variazione e/o modifica collegata ai rapporti tra l'A.R.A.I – Regione Piemonte e i Paesi di Origine;

- b) organizzare annualmente seminari di formazione e informazione sull'adozione internazionale e sul sostegno post adottivo per gli operatori dei servizi socio-sanitari della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- c) accogliere presso la sede dell'A.R.A.I – Regione Piemonte per un periodo di tirocinio formativo uno studente delle facoltà di Scienze della Formazione/Psicologia e/o Scienze politiche indirizzo internazionale dell'Università della Valle d'Aosta.

ARTICOLO 4

Monitoraggio dell'attività dell'ARAI-Regione Piemonte

Secondo quanto previsto dal punto 3 del protocollo d'intesa siglato in data 31 ottobre 2007 fra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Regione Piemonte, il monitoraggio e la valutazione delle attività svolte in attuazione della presente Convenzione sono effettuati dal Comitato di indirizzo congiunto composto da:

- i rappresentanti degli Uffici regionali competenti in materia di adozioni internazionali;
- i rappresentanti degli Uffici regionali competenti in materia di cooperazione allo sviluppo;
- il Direttore dell'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali (A.R.A.I) – Regione Piemonte.

Inoltre, l'A.R.A.I – Regione Piemonte si impegna a:

- a) proporre al Comitato di indirizzo le attività che si ritiene di voler avviare e realizzare nell'anno successivo al fine dell'approvazione da parte della Giunta Regionale del Piemonte tramite il piano di attività e di spesa dell'A.R.A.I – Regione Piemonte;
- b) presentare nell'ambito del Comitato di indirizzo ogni eventuale proposta di modifica alla quota di partecipazione alla spesa a carico delle coppie che conferiscono l'incarico all'ARAI da apportare con apposita delibera della Giunta della Regione Piemonte;

- c) comunicare all'Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta eventuali modifiche dello Statuto dell' I'A.R.A.I – Regione Piemonte;
- d) inviare all'Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali della Valle d'Aosta entro il 31 gennaio di ogni anno la relazione annuale comprensiva delle attività svolte con la Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- e) trasmettere all'Assessorato alla Sanità, Salute e Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta entro il 31 dicembre di ogni anno, la delibera della Giunta regionale del Piemonte di approvazione del piano di attività e di spesa per l'anno successivo, entro il 31 gennaio il bilancio di previsione ed entro il 30 giugno il bilancio consolidato.

ARTICOLO 5

Disposizioni finanziarie

La Regione Autonoma Valle d'Aosta si impegna a versare annualmente all'A.R.A.I – Regione Piemonte la somma di euro 60.000, quale contributo per l'espletamento dei servizi di cui all' art. 3 della presente Convenzione, così ripartiti:

- euro 30.000,00 (trentamila/00) annuali per le attività connesse all'adozione internazionale;
- euro 30.000,00 (trentamila/00) annuali per progetti di cooperazione internazionale a sostegno dell'infanzia in difficoltà.

ARTICOLO 5

Durata della convenzione

La presente Convenzione, sottoscritta in duplice copia, entra in vigore previa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'iscrizione all'Albo degli enti autorizzati di cui all'art. 39, comma 1, lettera c della L. 476/98, dell'ARAI-Regione Piemonte come ente operativo anche nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, nelle more della definizione dei criteri per gli enti autorizzati pubblici in sede di Conferenza Unificata come previsto dal D.P.R n. 108 dell'8 giugno 2007 “Regolamento recante riordino della Commissione adozioni internazionali” .

La presente Convenzione ha durata triennale e si intende tacitamente rinnovata salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi per iscritto tramite raccomandata A/R con tre mesi di preavviso.

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

PER L'A.R.A.I - REGIONE PIEMONTE

VISTO

VISTO
